



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Tributi

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 19 DEL 27/04/2012

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2012.**

L'anno duemiladodici, questo giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

**Presenti**

<b>COSTA ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>NEGRI STEFANO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>VISIOLI ROBERTO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>BERNI SIMONA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>SOTTILI ELISABETTA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>MANTOVANI FEDERICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>BORIOLI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>IORI MATTEO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>GOZZI GIANLUCA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>LUPI Ing. DINO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>AVOSANI ALDO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>BINACCHI SILVIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>SCHIROLI Dott. MARCO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>PERINI CESARE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>GHIDINI ALFREDO</b>	<b>Consigliere</b>

**Tot. presenti: 15**

**Assenti**

<b>PELIZZONI STEFANIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>SACCHI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>

**Tot. assenti: 2**

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Luca Bosi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: \_\_\_\_\_

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

## OGGETTO

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2012.**

Illustra il punto il responsabile del servizio risorse finanziarie e umane – segreteria ed elettorale, Terzi dott. Marco.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali adottato con delibera consiliare n. 56 del 21.12.1998, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto di introdurre alcune modifiche per l'anno 2012 al fine di attuare le scelte dell'Ente in merito alle proprie entrate tributarie e per chiarire e semplificare alcuni punti che potevano prestarsi a dubbi interpretativi e precisamente:

**All'art. 7, comma 1** dopo le parole "Con" sostituire le parole "propria determinazione, il Responsabile del Servizio Tributi per ogni tributo di competenza del Comune" con le parole "*proprio atto la Giunta Comunale*";

**Comma 3**, viene tolta la frase "Il Responsabile del Servizio sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità" sostituendola con la seguente "*Il Responsabile del Servizio individua la figura cui attribuire le funzioni del Funzionario Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.*

**Comma 4**, dopo le parole "è espresso dal Responsabile" sostituire le parole "Servizio Tributi" con le parole "*del Servizio cui appartiene l'ufficio tributario*".

**All'art. 10, comma 2** dopo le parole "il funzionario responsabile del tributo" vengono tolte le parole "*in accordo con il responsabile del servizio*"

**All'art. 11, comma 3** dopo le parole "il Responsabile del Servizio" sostituire la parola "Tributi" con le parole "*a cui appartiene l'Ufficio Tributi*"

**All'art. 16, comma 4** dopo le parole "in presenza di palesi illegittimità dell'atto" togliere le parole "*previo parere del Responsabile del Servizio*"

**All'art. 17, comma 2** viene aggiunta la seguente frase: "*In particolare sia per gli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili che per gli accertamenti sull'imposta municipale propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.*"



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

**Comma 4**, dopo la parola “per un periodo” viene aggiunta la parola “*massimo*” e a fine comma viene aggiunta la seguente frase: *che riprenderanno dal momento di stesura dell’eventuale verbale negativo*”.

**Comma 5**, diventa il comma 6 ed al suo posto viene aggiunto il nuovo comma 5 : *Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall’ufficio, determinanti ai fini della definizione dell’accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.*

**All’art. 19, comma 1** viene aggiunta la seguente frase: *Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l’uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.*

**Comma 2** “Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l’ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutività sui ruoli” **viene abrogato**

**All’art. 20, comma 2** dopo le parole “in comprovate difficoltà di ordine economico” viene aggiunta la seguente frase: *“che dovranno essere comprovate anche mediante produzione di conti correnti bancari”* e dopo le parole “il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire” viene tolta la frase: *“(previo parere del Responsabile del Servizio, o per atto di organizzazione del medesimo)*

**All’art. 21, comma 1** dopo le parole “Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute,” sostituire le parole “nei modi di legge” con le parole *“entro il termine delle rispettive leggi d’imposta.*

**All’art. 23, lettera a)** dopo le parole “sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali” vengono tolte le seguenti parole *“aumentato di 2 punti percentuali”*

**Alla lettera b):** dopo le parole “Restano ferme per le annualità” sostituire le parole “2000 e 2001” con le parole *“precedenti”*

**La lettera c):** “Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della L.133/99 si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali” **viene abrogata**

**All’art. 25** dopo la parola “dell’attività” vengono sostituite le parole “dell’ufficio tributario” con le parole *“in materia tributaria”*

**All’art. 26** il comma 4: Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all’adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità” **viene abrogato**

Visti altresì:



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## **CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012**

- il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno il quale ha stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012";

- il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Preso atto che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto lo schema di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi che si propone, allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere richiesto dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U.sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4 (Binacchi, Ghidini, Perini, Schioli)



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012**

## **DELIBERA**

- 1 DI MODIFICARE a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i motivi esposti in premessa, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2 DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
- 3 DI DICHIARARE con separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4 (Binacchi, Ghidini, Perini, Schirotti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO GENERALE**

**DELLE**

**ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**ANNO 2012**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.1998  
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2001  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 31.01.2002  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2003  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2007  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 17.03.2008  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 27.04.2012



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

## INDICE

### **Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

### **Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie**

#### **Capo I - Gestione delle Entrate**

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

#### **Capo II – Denunce versamenti e controlli**

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art.10 - Attivita' di controllo
- Art.11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

#### **Capo III - Procedimento di accertamento**

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art. 13 - Abrogato
- Art. 14 - Notificazione degli atti

#### **Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi**

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione.
- Art. 18 - Interpello.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012**

## **Titolo III - Riscossione e rimborsi**

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 - Accertamenti di crediti di modesta entita'
- Art. 22 bis - Versamento minimo
- Art. 23 - Interessi

## **Titolo IV - Norme transitorie e finali**

- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Garante del contribuente
- Art. 26 - Norme finali





## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare <sup>1</sup> attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"<sup>2</sup>.
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### Articolo 2: Definizioni

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

<sup>1</sup> Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

<sup>2</sup> Legge 27.07.2000 n. 212.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilita’ della gestione delle attivita’ proprie del servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 3: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicita’.

### **Articolo 4: Agevolazioni tributarie**

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilita’ Sociale - ONLUS,<sup>3</sup> sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualita’ personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identita’ del sottoscrittore.. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovra’ essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della

<sup>3</sup> Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente<sup>4</sup>.

## Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

## Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Articolo 6: Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi<sup>5</sup> è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.<sup>6</sup>

#### Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con proprio atto la Giunta Comunale designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

<sup>4</sup> Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

<sup>5</sup> Art. 52 D.Lgs. 446/97

<sup>6</sup> Art. 53 D.Lgs. 446/97



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) provvede, per i ruoli per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi entro i limiti eventualmente previsti dalle specifiche norme di legge;
  - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
  - g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
  - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Responsabile del Servizio individua la figura cui attribuire le funzioni del "Funzionario Responsabile" in caso di sua assenza o impedimento.
  4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

## **Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 8: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

## **Articolo 9: Compensazione e accollo<sup>7</sup>.**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

## **Articolo 10: Attivita' di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile del tributo. In ogni caso il programma annuale dell'attivita' di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonche' della capacita' operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialita' della struttura organizzativa.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attivita', la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, puo' istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali<sup>8</sup>, alla cui liquidazione provvedera' il Responsabile del Servizio competente con proprio atto.

## **Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attivita' di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilita' o agibilita', di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalita' di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del Servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi informa il Segretario Comunale.

<sup>7</sup> Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

<sup>8</sup> Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

## Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

### Art. 12: Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni<sup>9</sup>. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>10</sup>.

### Articolo 13 -Abrogato

### Articolo 14: Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

## Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

### Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

<sup>9</sup> L. 212/2000, art. 6, c.5.

<sup>10</sup> D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Articolo 16: L'autotutela**<sup>11</sup>

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del Servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

## **Art. 17: Accertamento con adesione.**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>12</sup> rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

<sup>12</sup> D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

<sup>13</sup> Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare sia per gli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili che per gli accertamenti sull'imposta municipale propria, l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo.
5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

## **Art. 18: Interpello<sup>14</sup>.**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente

---

<sup>14</sup> Art.11, L. 212/'00





# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

## TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

### **Articolo 19: Riscossione**

1. Le modalita' di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.
2. Abrogato

### **Articolo 20: Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita' naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficolta' di ordine economico che dovranno essere comprovate anche mediante produzione di conti correnti bancari, il funzionario responsabile puo' eccezionalmente consentire, il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.

### **Articolo 21: Rimborsi**

1. Il contribuente puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine delle rispettive leggi d'imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

2. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

## **Articolo 22: Accertamento di crediti di modesta entità'**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.<sup>15</sup>

## **Articolo 22 bis: Versamento minimo**

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 2,5 di imposta annua<sup>16</sup>

## **Articolo 23: Interessi.**

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia<sup>17</sup>, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento o di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
- b) Restano ferme per le annualità precedenti, l'applicazione dei tassi previsti dalle norme regolamentari allora vigenti.
- c) Abrogato

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129

<sup>16</sup> Legge 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 168

<sup>17</sup> Legge 13.5.1999, n.133, art. 13

<sup>18</sup> 1° gennaio 2002



## TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Articolo 24: Sanzioni**

Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge<sup>19</sup>

### **Articolo 25: Garante del contribuente.**

Al Difensore Civico, sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente.<sup>20</sup>

Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività in materia tributaria nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

### **Articolo 26: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2012.
4. Abrogato.

<sup>19</sup> DLgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997

<sup>20</sup> Art. 13, legge 212/2000

**Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000**

**Parere di regolarità tecnica**

Il Responsabile del Servizio, accertato l'effettivo svolgimento dell'istruttoria, in ordine alla regolarità tecnica esprime il seguente parere:

favorevole

Luzzara li 19/04/2012



Il Responsabile del Servizio  
TERZI MARCO

**Parere di regolarità contabile**

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, effettuata l'istruttoria di competenza, in ordine alla regolarità contabile esprime il seguente parere:

Luzzara li

Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ed  
Umane. Segreteria - Elettorale

**PER COPIA CONFORME**  
IL VICE SEGRETARIO  
(Terzi Dr. Marco)





# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 19 del 27/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to COSTA ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ~~18.08.2000~~ **14 MAG 2012** al ~~2.9.MAG.2012~~ ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li ~~.....~~ **14 MAG 2012**.....

IL VICE SEGRETARIO  
F.to TERZI Dott. MARCO

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li ~~.....~~ **14 MAG 2012**.....

IL VICE SEGRETARIO  
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li ~~.....~~ **14 MAG 2012**.....



IL VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ..... ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li .....

IL VICE SEGRETARIO  
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li .....

IL VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ~~.....~~ **14 MAG 2012**..... al ~~.....~~ **2.9 MAG 2012**.....

Luzzara li .....

IL VICE SEGRETARIO  
F.to TERZI Dott. MARCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li .....

IL VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO